

N. 16125 DI REPERTORIO N. 4872 DI RACCOLTA-----
-----VERBALE DI ASSEMBLEA-----
-----REPUBBLICA ITALIANA-----
-----21 settembre 2021-----

AGENZIA ENTRATE
Ufficio Territoriale
MONZA E BRIANZA

Reg.to il 29/09/2021
n. 32734 Serie 1T
Versati euro 200,00

L'anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di settem-
bre,-----

in Milano, in piazza della Repubblica n. 7, -----
innanzi a me dott. **FEDERICO CORNAGGIA**, Notaio in Meda, iscrit-
to presso il Collegio Notarile di Milano, procedo alla reda-
zione del verbale dell'Assemblea della società:-----

"Cura e Riabilitazione Società Cooperativa Sociale" con sede
in Milano, via Giovanni Terruggia n. 22, codice fiscale e nu-
mero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano Monza
Brianza Lodi 01833150129, R.E.A. n. MI-1417915, capitale so-
ciale illimitato;-----

società qui rappresentata dal signor:-----

- Camillo Aceto, nato a Guglionesi (Campobasso) il 27 agosto
1964, domiciliato per la carica in Milano, via Giovanni Ter-
ruggia n. 22, che interviene al presente atto nella sua quali-
tà di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante della società,-----

legittimato al presente atto in forza del vigente Statuto so-
ciale.-----

Il signor Camillo Aceto, assunta la presidenza per designazio-
ne unanime ai sensi del vigente Statuto, mi ha designato quale
Segretario per la redazione del verbale dell'Assemblea tenuto-
si in videoconferenza, alla mia costante presenza, in data
odierna.-----

Il presente verbale viene da me Notaio redatto nei tempi ne-
cessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposi-
to e pubblicazione ai sensi dell'articolo 2375 del codice ci-
vile.-----

Io Notaio do atto che in questo giorno e luogo, alle ore di-
ciassette e trenta si è riunita l'Assemblea dei soci della
predetta società, giusta avviso di convocazione diramato nei
termini e nei modi previsti dallo Statuto Sociale a tutti gli
interessati, facendosi presente che, in conformità alle dispo-
sizioni contenute negli artt. 73 e 106 del D.L. 17 marzo 2020
n. 18 e successive modifiche e integrazioni relative allo sta-
to di emergenza epidemiologica da Covid-19, l'intervento
all'Assemblea può avvenire anche in audio-video conferenza,
per discutere e deliberare sul seguente-----

-----Ordine del giorno-----

1. Abrogazione e contestuale adozione del nuovo testo dello
Statuto della Cooperativa Sociale Cura e Riabilitazione: deli-
bere inerenti e conseguenti.-----

2. Nomina Collegio sindacale.-----

Il comparente chiede a me Notaio di ricevere in forma pubblica
il verbale dell'odierna Assemblea relativamente e, aderendo a
tale richiesta, dò atto di quanto segue.-----

Il Presidente signor Camillo Aceto ha dichiarato e constatato:

- che l'assemblea è stata convocata nei termini di Statuto;---
- che ai sensi di legge e del vigente Statuto sociale, l'assemblea può svolgersi in audio-video conferenza;-----
- che il Presidente signor Camillo Aceto è collegato in audio-video conferenza ai sensi di legge e di Statuto;-----
- che sono presenti legittimati ad intervenire alla presente Assemblea, in proprio e per delega n. 30 (trenta) dei 33 (trentatre) soci che attualmente fanno parte della Cooperativa, come risulta da uno specifico elenco analitico dei partecipanti all'Assemblea stessa, che verrà trascritto assieme al presente verbale nel libro delle adunanze delle Assemblee della società per ogni conseguente effetto di legge e allegato al presente atto sotto la lettera **"A"**;-----
- che è presente l'Organo Amministrativo nelle persone del Presidente signor Camillo Aceto e dei Consiglieri signori Antonello Bolis, Luciano Emilio Maria Anceschi e Luigi Grimaldi;
- che è presente il Revisore Unico signor Fabio Moscato;-----
- che gli intervenuti sono legittimati partecipare alla riunione;-----
- che la riunione è validamente costituita ed idonea a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno, in relazione ai quali tutti i partecipanti si sono dichiarati sufficientemente informati;-----
- che in ogni caso nessuno si è opposto alla trattazione dell'argomento;-----
- che pertanto la presente Assemblea deve ritenersi regolarmente costituita in forma totalitaria ed in grado di deliberare sui punti posti all'ordine del giorno.-----

Aperta la trattazione dei punti posti all'ordine del giorno, il Presidente ha esposto le ragioni per le quali propone di approvare un nuovo testo di Statuto sociale del quale ha dato lettura e che qui si allega sotto la lettera **"B"**, nel quale troveranno applicazione le norme che regolano la società per azioni in quanto compatibili.-----

Il Presidente ha segnalato infine che, per motivi di carattere personale, il signor Fabio Moscato ha rassegnato le dimissioni dalla propria carica di Revisore Unico ed ha invitato l'assemblea dei soci a provvedere alla nomina del nuovo Organo di controllo.-----

L'Assemblea,-----

- udita la relazione del Presidente,-----

all'unanimità dei partecipanti, con voto espresso in forma orale, secondo l'accertamento fattone dal Presidente,-----

-----ha deliberato-----

- 1) di approvare il nuovo testo di Statuto sociale come sopra letto dal Presidente ed allegato sotto la lettera **"B"**, nel quale trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme che regolano la società per azioni;-----
- 2) previa determinazione dell'emolumento annuo spettante al

Presidente del Collegio Sindacale ed agli altri Sindaci effettivi nella misura minima prevista dalle relative norme professionali, a comporre il Collegio Sindacale, per la durata di un triennio, vengono nominati i signori:-----

- Fabio Moscato, nato a Venezia il 26 luglio 1961, residente in Paderno Dugnano, via Resegone n. 3;-----

- Francesco Giovanni Genova, nato a Milano il 17 marzo 1981, residente in Milano, via Ruggero di Lauria n. 4;-----

- Andrea Vito Biglietti, nato a Milano il 16 maggio 1978, residente in Cusano Milanino, via Camelie n. 11;-----

Sindaci effettivi;-----

- Enrico Osvaldo Roncoroni, nato a Monza il giorno 8 febbraio 1962, residente in Milano, via Amedeo Modigliani n. 4;-----

- Francesco Ciocca, nato a Gallarate (Varese) il 31 gennaio 1969, residente in Gallarate, via Rovereto n. 5;-----

Sindaci supplenti,-----

tutti cittadini italiani in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.-----

Presidente del Collegio Sindacale viene nominato il signor Fabio Moscato.-----

Al Collegio Sindacale, interamente composto da Revisori Contabili iscritti nell'apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, viene altresì conferito l'incarico del controllo contabile sulla società da esplicarsi per tutta la durata dello stesso attuale Collegio Sindacale, fissando all'uopo per l'intera durata dell'incarico nella complessiva somma di euro 6.000,00 (seimila virgola zero zero) l'emolumento annuo spettante al medesimo Collegio Sindacale in riferimento al controllo contabile della società.-----

3) di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Camillo Aceto e al Consigliere signor Antonello Bolis, disgiuntamente tra loro, i più ampi poteri per compiere tutte le formalità richieste per dare piena attuazione a quanto sopra deliberato e per provvedere alle pubblicazioni di legge del presente verbale, con facoltà di introdurre nello stesso e nell'allegato Statuto, tutte quelle modifiche che fossero eventualmente richieste dall'Autorità in sede di omologazione. Null'altro essendovi a deliberare il Presidente ha sciolto la seduta alle ore diciotto. -----

----- Scritto in parte da persona di mia fiducia con mezzi meccanici e in parte da me Notaio di mio pugno.-----

Omessa la lettura degli allegati per volontà espressami dai partecipanti all'assemblea.-----

Sottoscritto alle ore diciotto e dieci.-----

Consta il presente atto di due fogli scritti su sei facciate intere e parte della settima. -----

F.to: Federico Cornaggia notaio - sigillo-----

-----*****-----

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI- 21 SETTEMBRE 2021

BERTOLOTTI GAIA	
BRAMBILLA MATTEO	delega Caterina Cavalli
BORSANI ALESSIA	assente
BRIVIO MARGHERITA	
CAVALLI CATERINA	
DALPINO EDOARDO	delega Caterina Cavalli
DINAKU MARLINDA	
FERRATO ELISABETTA	
GRASSO GIORGIO	delega Elisabetta Ferrato
GRAVINA CECILIA	
GULOTTA MARCO	assente
INGRASCIOTTA FRANCESCA	delega Jonathan Ziella
IOZZINO MASSIMILIANO	assente
IZZI DARIO	
LANAVE FABIO	delega Izzi Dario
MAISSA ALESSANDRA	
MARZOLA LUCA	delega Luciano Anceschi
MASSIRONI MARA	
MIOTTO ANTONIO DAVIDE	
MONDINI LARA	
MONTALTO LUANA	
NOTARI IGNAZIO	
SCALET MARIA ALBERTA	delega Marlinda Dinaku
STEFANIN CRISTINA	
TURCONI FABIO	delega Alessandra Maissa
ZAMBOTTO MARCO	delega Marlinda Dinaku
ZAZZERON ELENA	
ZIELLA JONATHAN	
ANCESCHI LUCIANO	
BOLIS ANTONELLO	
GRIMALDI LUIGI	
MONTAGNA PASQUALE	delega Caterina Cavalli
ACETO CAMILLO	



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Federico Corteggia'. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains a central emblem with a star and is surrounded by the text 'FEDERICO CORTEGGIA DI LUIGI NOTAIO IN MEDA'.

Allegato "B" al n. 16125/4872 di repertorio
STATUTO SOCIALE DELLA SOCIETA'
"CURA E RIABILITAZIONE COOPERATIVA SOCIALE"

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

La società cooperativa sociale retta dal presente statuto è denominata: " CURA E RIABILITAZIONE COOPERATIVA SOCIALE ".

La cooperativa, conformemente alla legge 8 novembre 1991 n. 381, non ha fini di lucro, è retta da scopo mutualistico, svolge la propria attività mutualistica in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti indicato e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico.

ARTICOLO 2 - SEDE E SEDI SECONDARIE

La sede legale della cooperativa è nel Comune di Milano (MI) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell'art. 111 ter disposizioni di attuazione del codice civile.

Gli amministratori hanno facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio, succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.

Spetta, invece, ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato. Queste ultime delibere, in quanto modifiche statutarie, rientrano nella competenza dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 3 - DURATA DELLA COOPERATIVA

La durata della cooperativa è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacent) e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci.

TITOLO II

MODELLO SOCIETARIO, MUTUALITA' PREVALENTE, REQUISITI, RAPPORTI
CON I SOCI, SCOPO ED OGGETTO

ARTICOLO 4 - MODELLO SOCIETARIO

Alla società cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del Libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme della società per azioni.

ARTICOLO 5 - MUTUALITA' PREVALENTE

La società cooperativa svolgerà la sua attività in regime di mutualità prevalente, rispettando i criteri per la definizione della prevalenza previsti dall'art. 2513 c.c., in ragione del tipo di scambio mutualistico.

ARTICOLO 6 - REQUISITI DI MUTUALITA'

A norma dell'art. 2514 c.c. la cooperativa intende perseguire i principi della mutualità prevalente e quindi troveranno applicazione:

- a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 7 - RAPPORTI CON I SOCI

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici tra la società e i soci deve essere rispettato il principio della parità di trattamento.

ARTICOLO 8 - SCOPO ED OGGETTO SOCIALE

La Cooperativa sociale, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381, opera senza finalità lucrativa e con finalità mutualistica.

La società, al fine del perseguimento del suo scopo può svolgere la propria attività anche con terzi.

La cooperativa, senza finalità speculative, ha per scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio - sanitari ed educativi.

La Cooperativa, inoltre, si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le Istituzioni pubbliche.

Secondo quanto indicato nel sesto principio dell'alleanza Cooperativa Internazionale, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e della collettività, deve cooperare attivamente, in tutti i modi possibili, con le altre cooperative, su scala locale, nazionale ed internazionale.

La cooperativa, pertanto, si propone di svolgere in modo organizzato e senza scopo di lucro qualsiasi attività finalizzata alla qualificazione morale, culturale professionale e materiale nonché all'inserimento sociale di chiunque, trovandosi in stato di bisogno, handicap o emarginazione, in qualsiasi forma chiedi di usufruirne.

Ciò attraverso l'utilizzo e la stabile organizzazione delle risorse fisiche, materiali e morali dei soci e dei terzi che a qualsiasi titolo, professionale, di volontariato o quali utenti, partecipino nelle diverse forme consentite dalla legge, all'attività della cooperativa.

Considerata l'attività mutualistica della Cooperativa, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi in appalto o convenzioni con Consorzi di Cooperative, Enti pubblici e privati in genere le seguenti attività socio sanitarie e/o educative:

- assistenza socio sanitaria (medica, infermieristica, riabilitativa, tutelare) e sociale (educative, psicologica, riabilitativa, tutelare) qualificata nei confronti delle persone anziane, dei malati, delle persone diversamente abili, degli emarginati e dei minori, all'interno di Ospedali, Case di cura, Hospice, Cliniche, RSA, Residenze Protette, Case di Riposo, RSD, Centri Diurni;
- assistenza domiciliare sociale, socio sanitaria e sanitaria (ADI, ADO) di tipo medico specialistica, infermieristico, tutelare e riabilitativo a favore di persone malate, anche terminali, anziane, disabili, da effettuarsi anche all'interno di Strutture Residenziali;
- gestione, autonoma o in regime di concessione con Enti Pubblici o Privati, di Residenze Sanitarie Assistite e Residenze Protette per Anziani, disabili fisici e psichici, minori a rischio devianza; centri diurni; centri aperti polivalenti per minori, centri sociali polivalenti per persone diversamente abili e per anziani, e Hospice per malati terminali e non, centri di riabilitazione; case di cura;
- assistenza qualificata in forma integrata (medica, infermieristica, riabilitativa, educativa, psicologica, sociale) presso strutture per anziani, comunità alloggio, gruppo appartamento, casa alloggio, casa di riposo, residenza socio sanitaria assistenziale per anziani, residenza sociale assistenziale per anziani, centri diurni;
- assistenza integrata (socio sanitaria) a persone con virus da HIV a domicilio o presso Case Famiglia, Comunità Alloggio e strutture similari dedicate;
- assistenza a domicilio o presso strutture appositamente rivolte a pazienti con alta complessità assistenziale (oncologici, SLA, in stato di coma vegetativo) anche attraverso l'impiego di macchine, attrezzature e ausili;
- servizio di ritiro, trasporto e consegna di organi, liquidi biologici e sangue con adeguate attrezzature e automezzi da e per i Presidi ospedalieri, Ambulatoriali, centri prelievo e laboratori, anche fuori dalla Provincia di provenienza dei campioni;
- servizio di accompagnamento pazienti ed ospiti all'interno

di presidi ospedalieri o strutture sanitarie in genere (cliniche, Case di cura, Hospice, Presidi sanitari territoriali, etc.), anche con ausili per la mobilitazione adeguati;

- trasporto pazienti con o senza medico a bordo, con autoambulanze adeguatamente attrezzate tanto per i pazienti critici che per quelli non critici;
- trasporto di soccorso emergenza a livello nazionale ed europeo anche con automezzi speciali pazienti con o senza Medico a bordo, con Autoambulanze adeguatamente attrezzate tanto per i pazienti critici che per quelli non critici;
- trasporto di soccorso emergenza a livello nazionale ed europeo anche con automezzi speciali ed accompagnamento pazienti dializzati, disabili, anziani, persone con invalidità parziali o con patologie altrimenti invalidanti (HIV, malati psichiatrici, etc.) da e per la propria abitazione, ambulatori, ospedali, centri diurni, residenze ed ogni altra destinazione, anche di tipo ricreativo con automezzi attrezzati, allestiti ed adeguati al trasporto di persone anche carrozzate;
- assistenza socio sanitaria domiciliare professionale (medica, infermieristica, riabilitativa, tutelare, psicologica e sociale) diretta a pazienti con gravissime disabilità con impegno assistenziale molto elevato (oltre le dodici ore giornaliere) nell'area della Nutrizione Artificiale parenterale per le insufficienze croniche e delle ventilazioni meccaniche domiciliari invasive mandatarie conseguenti ad insufficienze respiratorie gravi secondarie e patologie polmonari (restrittive e/o ostruttive ed estasianti) e/o extrapolmonari (malattie neurologiche) anche attraverso la fornitura, l'impiego, la manutenzione, l'assistenza tecnica e la sostituzione delle apparecchiature medicali (ventilatori, nutripompe, aspiratori, etc.), del relativo materiale di consumo (raccordi, tubi, filtri, cannule, etc.), nonché di tutte le attrezzature per il monitoraggio, anche telemetrico, dei parametri vitali;
- servizi nell'ambito della medicina del lavoro;
- attività di accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- la cura di procedura di adozione internazionale ai sensi della Legge 184/83;
- servizi ausiliari di supporto all'assistenza (trasporto interno pazienti, trasporto liquidi biologici, trasferimento farmaci, rifacimento e ripristino unità letto, etc.) all'interno di Ospedali, Case di cura, RSA, Cliniche, Residenze Protette, RAA, anche attraverso:
 - l'organizzazione e la gestione di strutture per assistenza e/o emergenza abitativa e/o sociale;
 - l'organizzazione e la gestione di servizio di filtro, informazione, integrazione, tutela e valorizzazione delle identità culturali dei cittadini stranieri non appartenenti all'Unione Europea, residenti sul territorio;
 - l'organizzazione e la gestione di centri di accoglienza per

immigrati;

- l'organizzazione e la gestione di centri di identificazione ed espulsione per immigrati;

- l'organizzazione e la gestione di centri di accoglienza per immigrati fuori dal territorio nazionale;

- l'organizzazione e la gestione di progetti S.P.R.A.R. (sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati);

- l'organizzazione e la gestione di C.A.R.A. (Centri Accoglienza Richiedenti Asilo);

- l'organizzazione e la gestione di sportelli per l'integrazione socio-sanitaria-culturale degli immigrati;

- l'organizzazione e la gestione di strutture "Albergo Diffuso" per l'accoglienza abitativa di lavoratori stranieri immigrati stagionali e non;

- l'organizzazione e la gestione di strutture per minori, comunità familiare, comunità educativa, comunità di pronta accoglienza, comunità alloggio, gruppo appartamento, centro socio-educativo diurno;

- le attività assistenziali in favore di bambini con gravi disabilità di tipo psicologico (Ritardo mentale grave e autismo infantile), problematiche di apprendimento e comportamento di bambini con ritardo mentale medio-lieve e con disabilità di apprendimento;

- l'organizzazione e la gestione di strutture per persone diversamente abili, gruppo appartamento, comunità socio-riabilitativa, residenza socio sanitaria assistenziale per diversamente abili, residenza sociale assistenziale per persone diversamente abili, centri diurni socio-educativi e riabilitativo, casa famiglia con servizi formativi alle autonomie per l'inserimento socio lavorativo di persone con disabilità;

- l'organizzazione e la gestione di strutture per persone con problematiche psico-sociali, case famiglia o casa per la vita per persone con problematiche psico-sociali, comunità alloggio e gruppo appartamento per ex-tossicodipendenti;

- la gestione di servizi di sostegno ai ragazzi che hanno difficoltà nell'acquisizione scolastica, frequentanti la scuola primaria di primo e secondo grado (elementare e media). Il servizio è riservato a giovani con situazioni familiari e sociali problematiche;

- l'organizzazione e la gestione di strutture per adulti con problematiche sociali, comunità alloggio e gruppo appartamento per gestanti e madri con figli a carico, alloggio sociale per adulti in difficoltà, centro di pronta accoglienza per adulti; casa rifugio e centri di accoglienza per donne vittime di violenza, casa rifugio e centri di accoglienza per persone vittime di tratta, centri notturni di accoglienza per persone senza fissa dimora, attivare e gestire servizi per l'emergenza freddo/caldo;

- l'organizzazione e la gestione di servizi socio assistenziali, servizio di segretariato sociale, sportelli sociali, spor-

telli e centri per il contrasto al fenomeno dello stalking e della violenza di genere, servizio di pronto intervento sociale, servizio sociale professionale, servizio di assistenza domiciliare, servizio di assistenza domiciliare integrata, servizio di tutoraggio per anziani, minori e adulti, servizio per l'integrazione scolastica e sociale extra scolastica delle persone diversamente abili, centro di ascolto per le famiglie e servizi di sostegno alla famiglia e alla genitorialità, mediazione familiare, comunità familiare o casa famiglia, affidamento familiare minori, affido adulti, affido anziani, servizio civile degli anziani, servizio di telefonia sociale, servizi socio-educativi innovativi e sperimentali per la prima infanzia, servizi di contrasto della povertà e della devianza, servizi educativi per il tempo libero, centro antiviolenza;

- l'organizzazione e la gestione dell'assistenza e interventi a favore delle famiglie in situazioni di disagio economico e sociale, per affitti, per minori in situazione di multiproblematiche di ordine psicosociale-sanitario, nascite, adozioni, assistenza integrativa nell'ambito familiare ai propri componenti non autosufficienti o con problemi di salute mentale, per interventi sociali e di cure domiciliari a malati oncologici;
- l'organizzazione e la gestione di centri di accoglienza e centri sociali rieducativi per persone sottoposte o già sottoposte a provvedimenti privativi o limitativi della libertà personale;
- l'organizzazione e la gestione di servizi di assistenza ai malati psichiatrici nelle strutture detentive;
- l'organizzazione e la gestione di eventi sportivi nei confronti delle persone anziane, dei malati, degli handicappati, degli emarginati e dei bambini;
- l'organizzazione e la gestione di asili nido, ludoteche, centri ludico prima infanzia, centri di riposo per anziani, centri sociali con i relativi ed annessi servizi di assistenza.
- lo svolgimento di qualsiasi altra attività di servizi (pulizia, ristoro, amministrazione) ove necessarie ed ausiliarie alle attività sopra descritte inerenti l'oggetto sociale;
- lo svolgimento di ogni iniziativa utile per la promozione ed organizzazione di attività culturali e sociali e del tempo libero inerente l'oggetto sociale;
- l'organizzazione e la gestione di corsi di formazione professionale, corsi tecnici, laboratori e quanto altro utile e necessario per promuovere lo sviluppo fisico, morale e culturale dei partecipanti;
- l'assunzione in locazione o in uso ad altri titoli o l'acquisto di macchinari ed attrezzature e quanto altro occorre per l'esecuzione di tutte le attività di cui sopra;
- l'avvalersi di locali di proprietà di Comuni, Enti pubblici e privati ed ecclesiali per il raggiungimento degli scopi pre-

fissati;

- promuovere e stabilire Convenzioni e accordi vari con Enti ed Istituzioni pubbliche, private ed ecclesiali, nazionali ed esteri, che abbiano identiche finalità e che comunque svolgano attività di interessi comune;

- lo svolgimento di qualunque attività connessa ed affine a quelle indicate e la promozione di tutte quelle iniziative che possono contribuire al raggiungimento degli scopi prefissati;

- dare adesioni ed assumere interesse e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese cooperative e comunque utili al raggiungimento degli scopi sociali;

- richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dall'Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti locali, nonché finanziamenti e contributi disposti da enti ed Organismi pubblici e privati che riguardano gli scopi della Cooperativa e della cooperazione in generale;

- il reperimento di fondi necessari per il conseguimento delle suddette finalità, per il raggiungimento delle quali potrà compiere qualsiasi atto di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione nessuno escluso, ed in particolare acquistare, permutare, trasferire, ricevere in donazione, in eredità o legato, ed affittare beni mobili, immobili ed oggetti di arredamento; nonché richiedere denaro o sovvenzioni di qualsiasi genere, contrarre mutui ipotecari attivi e passivi; amministrare e utilizzare i beni di sua proprietà, scegliendo il personale per la direzione, amministrazione e gestione delle cose, comunità, residenze, centri e tutto quanto previsto dall'oggetto sociale;

- l'acquisto e la fornitura di articoli di consumo collettivo di vario genere, indispensabili ed utili per le attività del presente oggetto sociale;

- l'organizzazione e la gestione di tutti gli eventuali servizi connessi alle attività del presente oggetto sociale;

- la realizzazione di attività di sensibilizzazione ed animazione della comunità locale entro cui opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

- la realizzazione di attività di promozione e rivendicazione all'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.

Per lo svolgimento di attività mediche o paramediche, la società si avvarrà esclusivamente di medici, paramedici o altri soggetti titolari dei necessari requisiti professionali iscritti nei relativi albi ed ordini professionali previsti dalla legge. In ogni caso le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate a soggetti iscritti in appositi albi o elenchi professionali.

Agli effetti fissati, la Cooperativa è ONLUS di diritto, in conformità a quanto previsto dal D.L.gs 4 dicembre 1997 n.

460.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

La Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonché a titolo di indicazione esemplificativa:

1) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in società di capitali che svolgano attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, partecipazioni strettamente finalizzate e quindi necessarie ed utili al raggiungimento degli scopi sociali con tassativa esclusione di qualsiasi attività di collocamento;

2) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli Enti cui la Cooperativa aderisce nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle Leggi vigenti, ad esclusione dell'attività finanziaria nei confronti del pubblico;

3) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad Organismi ed Enti idonei.

La Cooperativa potrà partecipare a gare di appalto, indette da Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività sopra citate; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali o Organismi Pubblici o Privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO III

SOCI, PATRIMONIO E CAPITALE SOCIALE, AZIONI

ARTICOLO 9 - REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Se successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

Possono essere soci tutte le persone fisiche che abbiano la capacità d'agire e che, in base ai loro requisiti, qualifiche professionali ed effettiva capacità, possano partecipare alle attività dell'impresa sociale, cooperando attivamente al suo

esercizio ed al suo sviluppo e, comunque, tutte quelle persone fisiche o giuridiche che abbiano maturato o che intendano maturare una capacità professionale nel settore di attività di cui all'oggetto sociale della cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente allo scopo della cooperativa ed attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali nell'ambito dell'attività svolta. Inoltre i soci lavoratori, ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

I rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica tra la società e i soci. I regolamenti sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie.

Il possesso di una quota implica adesione all'atto costitutivo, allo statuto e all'eventuale regolamento.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla cooperativa.

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della cooperativa.

Possono, altresì, essere soci le persone giuridiche, pubbliche o private, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo dell'attività di tali cooperative.

E' consentita l'ammissione a socio di personale tecnico e amministrativo nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società.

E' inoltre consentito l'ingresso nella società a soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della Legge 8 novembre 1991 n. 381. I soci volontari sono iscritti in apposita sezione del libro soci, il loro numero non potrà essere superiore al massimo previsto dalla legge ed operano nel rispetto di tutte le normative vigenti.

ARTICOLO 10 - PROCEDURA DI AMMISSIONE DEI SOCI

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) il numero delle azioni che propone di sottoscrivere;
d) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta nell'art.45 del presente statuto. Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del codice civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;

b) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;

c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza di cause di incompatibilità, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e diventa operativa ed è annotata nel libro dei soci dopo che, da parte dell'aspirante socio, siano stati effettuati i versamenti richiesti. Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera di ammissione diventa inefficace.

Nel caso l'organo amministrativo respinga la domanda di ammissione dell'aspirante socio, questi, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, può chiedere che, sulla domanda di ammissione, si pronunci l'assemblea dei soci, la quale delibera sulle domande non accolte, in occasione della sua successiva convocazione, tranne che non sia appositamente convocata.

L'aspirante socio, una volta che riceve notizia dell'accoglimento della domanda di ammissione, deve versare, oltre all'importo della quota sottoscritta:

- una tassa di ammissione, a ristoro delle spese di segreteria, determinata ogni anno dall'assemblea dei soci su proposta dell'organo amministrativo;

- un sovrapprezzo da determinarsi dall'assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio, su proposta dell'organo amministrativo, per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

L'organo amministrativo nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

ARTICOLO 10 bis - CATEGORIA SPECIALE DI SOCI

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente

articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi soci che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del presente statuto, devono tuttavia:

- completare la loro formazione;
- effettuare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera a) l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla precedente lettera b) l'organo amministrativo può ammettere alla categoria di soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, non potrà essere superiore ai limiti di legge. L'organo amministrativo potrà fissare, in un apposito regolamento in funzione della natura, della durata e del rapporto instaurato, anche periodi diversi di appartenenza alla speciale categoria di soci.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo stabilisce anche i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa nonché la quota che il socio speciale deve sottoscrivere.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci. I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2467, commi 2 e 3 del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto:

- a) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;

- c) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa;
- d) l'inosservanza delle deliberazioni assunte dall'organo amministrativo e dall'assemblea dei soci;
- e) la non osservanza dei regolamenti interni.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione (o inserimento) fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 9 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci cooperatori.

ARTICOLO 11 - PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di azioni del valore nominale non inferiore di Euro 50,00 (cinquanta/00), né superiore al massimo consentito dalla legge;
- 2) dalla riserva legale, formata con il 30% (trenta per cento) degli utili netti annuali, ai sensi dell'art. 2545-quater c.c.;
- 3) dal fondo di riserva ordinaria, formato con le quote degli avanzi di gestione e con le azioni sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;
- 4) da ogni altra riserva prevista dalla legge e da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- 5) da liberalità e da contributi di enti pubblici e privati e da introiti comunque pervenuti alla cooperativa.

E' fatto divieto alla società di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della società sia all'atto dello scioglimento.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

ARTICOLO 12 - VARIAZIONI DEL CAPITALE SOCIALE

L'ammissione di nuovi soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.

Oltre al denaro, i soci possono conferire tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento o a titolo gratuito conformemente alle disposizioni di legge in materia (artt. 2524 e 2438 e ss. c.c.), in forza di deliberazione dell'assemblea dei soci da adottarsi con le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, sono ammessi tutti i conferimenti, anche diversi dal denaro, consentiti dalla legge e spetta ai soci il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute. L'esclusione o la limitazione del diritto d'opzione può essere autorizzata dall'assemblea su proposta motivata degli amministratori.

ARTICOLO 13 - AZIONI

Il capitale sociale è ripartito in azioni che non possono essere di valore nominale inferiore a 50,00 (cinquanta/00) euro né superiore al massimo consentito dalla legge.

Nessun socio può avere una quota superiore al massimo consentito dalla legge.

I predetti limiti non si applicano: nel caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi previsti dagli articoli 2545-quinquies c.c. - distribuzione di riserve divisibili ai soci - e 2545-sexies c.c. - distribuzione dei ristorni ai soci e con riferimento ai soci diversi dalle persone fisiche.

ARTICOLO 14 - ACQUISTO DELLE PROPRIE AZIONI

L'organo amministrativo può, ai sensi dell'articolo 2529 del codice civile, acquistare o rimborsare le azioni dei soci cooperatori, se il rapporto tra il patrimonio netto ed il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto. L'acquisto o il rimborso possono essere fatti solo nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.

ARTICOLO 15 - STRUMENTI FINANZIARI

La cooperativa può ottenere prestiti dai propri soci in caso di necessità ed esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale. Con deliberazione dell'Assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito nonché strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'art.2483 c.c., e dell'art.111-octies delle d.a.t.. In ogni caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

L'Assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli artt.2363 e seguenti c.c., in quanto

compatibili con le successive disposizioni del presente Statuto.

ARTICOLO 16 - TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Le azioni dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve inoltrare richiesta all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

L'organo amministrativo, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, emette un provvedimento di accoglimento ovvero di diniego che comunica al socio.

Il socio, una volta trascorso il predetto termine di 60 (sessanta) giorni senza ricevere comunicazione del provvedimento dell'organo amministrativo, è libero di trasferire le proprie azioni e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento di diniego deve essere motivato.

Avverso la comunicazione di diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione all'arbitro di cui al successivo articolo 45.

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno e a vincolo.

TITOLO IV

RECESSO, ESCLUSIONE, MORTE DEL SOCIO, LIQUIDAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE E RESPONSABILITA'

ARTICOLO 17 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- 1) per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- 2) per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

ARTICOLO 18 - RECESSO

I soci possono recedere dalla cooperativa. Il recesso non può essere parziale.

Il diritto di recesso può essere esercitato dai soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

- cambiamento dell'oggetto sociale o del tipo di società;
- fusione o scissione;
- revoca dello stato di liquidazione;
- trasferimento della sede legale all'estero;
- proroga del termine di durata della cooperativa e se la durata della cooperativa diventa a tempo indeterminato;
- compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società e una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;
- modifica del criterio di determinazione del valore della quota di partecipazione, in caso di recesso;

- modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto.

Inoltre il recesso spetta al socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

Il recesso non può essere esercitato e, qualora sia stato esercitato, è privo di efficacia se:

- la cooperativa revoca la delibera che lo legittima;
- è deliberato lo scioglimento della cooperativa.

Il socio che intende recedere dalla cooperativa deve inoltrare domanda all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

L'organo amministrativo, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, la esamina e, qualora non sussistano i presupposti del recesso, emette un provvedimento di diniego che comunica immediatamente al socio.

Avverso la comunicazione di diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione all'arbitro di cui al successivo articolo 45.

Il recesso ha effetto:

- per il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;
- per i rapporti mutualistici tra socio e società, in assenza di diversa disposizione di legge, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

ARTICOLO 19 - ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;
- d) che non adempia al versamento del valore delle azioni sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla società a qualsiasi titolo;
- e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo

amministrativo.

La delibera di esclusione è comunicata al socio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Avverso la delibera di esclusione, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione all'arbitro di cui al successivo articolo 45.

L'esclusione ha effetto sia per il rapporto sociale che per i rapporti mutualistici pendenti tra socio e società, dalla data di comunicazione della delibera di esclusione.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 20 - MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto, hanno diritto di ottenere la liquidazione delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al successivo articolo 21.

Gli eredi o legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società. In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 10.

In caso di più eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte, che le azioni siano divisibili e la società consenta la divisione. La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art.10.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi si procede alla liquidazione ai sensi dell'articolo successivo.

ARTICOLO 21 - LIQUIDAZIONE DELLE AZIONI AL SOCIO

I soci receduti o esclusi e gli eredi del socio defunto hanno diritto alla liquidazione esclusivamente delle azioni interamente liberate, eventualmente rivalutate, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio d'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo versato e rivalutato.

La liquidazione delle azioni deve comprendere anche il rimborso dell'eventuale sovrapprezzo versato, se presente nel patrimonio della società e se non sia stato destinato ad aumento

gratuito del capitale ai sensi del terzo comma dell'art. 2545-quinquies c.c.

Il pagamento deve essere effettuato entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

La cooperativa non è tenuta al rimborso delle azioni in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle azioni per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art.19, lettere b), c), d) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

La cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.1243 del codice civile.

ARTICOLO 22 - RESPONSABILITA' DEL SOCIO USCENTE E DEI SUOI EREDI

Il socio che cessa di far parte della società risponde per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione delle azioni si è verificata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione delle azioni.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI E CONTROLLI

CAPO I - ASSEMBLEA

ARTICOLO 23 - ASSEMBLEA

L'assemblea è l'organo sovrano della cooperativa; le sue deliberazioni prese in conformità dello statuto e della legge vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la loro revoca, l'ammontare del loro compenso e la scelta del sistema di amministrazione;
- c) la nomina dei sindaci, del presidente del collegio sindacale e del revisore, ove necessario per legge, la loro revoca e l'ammontare del loro compenso;

- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione relativa all'approvazione di eventuali regolamenti interni;
- f) la nomina dei liquidatori, la loro revoca ed i criteri di svolgimento della liquidazione, nonché la revoca dello stato di liquidazione;
- g) le decisioni sulla responsabilità degli amministratori e sindaci;
- h) le decisioni sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché su tutti gli argomenti che gli amministratori sottopongono alla sua approvazione.

ARTICOLO 24 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

L'assemblea è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'organo amministrativo lo ritenga opportuno e quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti dei soci aventi diritto di voto.

In quest'ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

L'assemblea viene convocata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita ai soci, amministratori e sindaci, se nominati, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea, ovvero consegnata a mano e controfirmata per ricevuta dal destinatario, ovvero a mezzo fax, posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, e che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'adunanza.

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, potrà essere fatta anche a mezzo di avviso da pubblicarsi, insieme all'ordine del giorno, sul giornale "Italia Cooperativa", o sulla "Gazzetta Ufficiale".

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare; nell'avviso potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa comunque regolarmente costituita quando ad essa partecipano tutti i soci con diritto di voto, e la maggioranza degli amministratori e sindaci sia presente o sia informata della riunione.

Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga suf-

ficientemente informato. Inoltre dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

ARTICOLO 25 - PARTECIPAZIONE E RAPPRESENTANZA

Ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore delle azioni possedute.

Hanno diritto di voto nell'assemblea i soci che, alla data della stessa, risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni. I soci morosi non possono partecipare alle decisioni.

E' anche consentito l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, come a mezzo teleconferenza o videoconferenza, a condizione che:

- tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione possano essere identificati dal Presidente e dall'organo amministrativo;
- tutti i soci possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi;
- tutti i soci possano scambiarsi i documenti relativi alle materie oggetto della discussione;
- di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale.

In detta ipotesi, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Il voto può essere espresso anche per corrispondenza, mediante formulario che deve essere restituito alla cooperativa almeno 3 (tre) giorni prima della data dell'assemblea. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

Sia nel caso di intervento mediante mezzi di telecomunicazione che nel caso di voto per corrispondenza l'avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell'avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

Il socio può liberamente farsi rappresentare in assemblea, ai sensi dell'art. 2372 c.c. e dell'art. 2539 c.c. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni. La regolarità della delega è accertata dal Presidente dell'assemblea.

La rappresentanza non può essere conferita agli amministratori, ai sindaci o al revisore, ai dipendenti della cooperativa, alle società da queste controllate o che controllano, ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

ARTICOLO 26 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei soci è presieduta dall'amministratore unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di sua assenza o di suo impedimento, dalla persona designata con

il voto favorevole dalla maggioranza degli intervenuti.

Il Presidente è assistito da un segretario, designato dagli intervenuti, che può essere non socio, con la funzione di redigere il verbale dell'assemblea.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale indicante:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti, anche in allegato, e il capitale rappresentato da ciascuno;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni;
- d) l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti, anche in allegato;
- e) per riassunto, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Quindi il verbale deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Se le deliberazioni riguardano la modifica dello statuto il verbale deve essere redatto da un notaio.

Il verbale, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 27 - MAGGIORANZE

Il voto deve esprimersi solo con scrutinio palese, col sistema dellaalzata di mano o con altro sistema che assicuri comunque la forma palese al voto.

In prima convocazione, l'assemblea dei soci è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto di voto. In seconda convocazione, l'assemblea dei soci è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto di voto.

L'assemblea dei soci, sia in prima che in seconda convocazione, delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

ARTICOLO 28 - ASSEMBLEE SEPARATE

La cooperativa può svolgere assemblee separate ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile.

Se la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di 500 (cinquecento) soci e si realizzano più gestioni mutualistiche ed ha un attivo patrimoniale non superiore ad un milione di euro, deve prevedere lo svolgimento di assemblee separate ai sensi dell'articolo 2540 del codice civile.

Le materie, le modalità e la disciplina di tali assemblee separate sono demandate ai regolamenti interni.

CAPO II AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 29 - AMMINISTRAZIONE

Gli amministratori possono essere sia soci che non soci e sono

rieleggibili.

La società può essere amministrata o da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a nove membri, che assumono le loro decisioni con delibera collegiale.

L'organo amministrativo viene nominato dall'assemblea dei soci, che stabilisce altresì la durata della carica al momento della nomina, che non può essere superiore a tre esercizi, e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Non può essere nominato amministratore e, se nominato, decade dall'ufficio l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi, la persona che esercita attività in concorrenza o in conflitto di interessi con quella della società.

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione sono scelti tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art.2386 del codice civile, purché la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'assemblea. In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori la convocazione dell'assemblea deve essere fatta d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono tenuti a convocare l'assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

ARTICOLO 30 - CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione, se non vi abbia provveduto l'assemblea sceglie tra i suoi componenti il Presidente e un vice Presidente che sostituisce il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Presidente inoltre presiede il consiglio e in sua assenza il vice Presidente, in assenza di entrambi il più anziano di età dei presenti.

Il Consiglio di amministrazione può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli amministratori, oppure ad un Comitato esecutivo, nei limiti indicati negli artt. 2544 e 2381 c.c.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente anche dietro domanda di un amministratore, o dal Collegio sindacale, se nominato. La convocazione è fatta in sede, o in altro luogo nel comune in cui ha sede la cooperativa, ovvero in altro comune italiano, con qualsiasi mezzo e/o sistema di comu-

nicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax, la posta elettronica e la consegna manuale. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dall'amministratore da spedirsi almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza, e, nei casi urgenti un giorno prima della riunione.

Le adunanze si ritengono legali quando vi interviene la maggioranza dei componenti del Consiglio. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli amministratori presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Non è ammesso il voto per rappresentanza.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

Il Presidente, per la redazione del verbale della riunione, nomina un segretario che può essere estraneo al Consiglio.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea (o atto costitutivo), l'intero consiglio decade e quelli rimasti in carica devono convocare, entro 30 giorni dall'evento, l'assemblea per la ricostituzione dell'intero consiglio. In caso di inerzia degli amministratori rimasti in carica, l'assemblea sarà convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, ove nominato.

ARTICOLO 31 - COMPETENZE DEGLI AMMINISTRATORI

L'organo amministrativo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperativa, che non siano espressamente dalla legge e dallo statuto sociale riservati all'assemblea dei soci ed ha ogni facoltà in ordine all'attuazione e al raggiungimento degli scopi sociali. A solo titolo esemplificativo, all'organo amministrativo spetta, pertanto, fra l'altro, di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci;
- b) redigere i bilanci di esercizio;
- c) compilare eventuali regolamenti interni;
- d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività;
- e) compiere operazione presso gli istituti di credito tra le quali: aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto;
- f) conferire procure, sia generali che speciali, anche ai non soci;
- g) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- h) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei soci;
- i) impegnare la cooperativa in arbitrati anche amichevoli e

rappresentarla in giudizio avanti agli organi giurisdizionali;
j) curare la tenuta dei libri sociali, nonché di quelli fiscali obbligatori e sussidiari.

ARTICOLO 32 - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Il Presidente del consiglio di amministrazione, l'amministratore unico o l'amministratore delegato, ed eventuali consiglieri delegati, nei limiti della delega, hanno la rappresentanza e la firma sociale.

E', pertanto, autorizzato a riscuotere somme, rilasciandone quietanza. Ha anche la facoltà di stare in giudizio nelle liti attive e passive, di nominare avvocati e procuratori davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Nell'assenza od impedimento del Presidente del consiglio di amministrazione, i suoi compiti sono assunti dal vice Presidente.

La firma del vice Presidente fa piena prova, di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, dell'assenza o impedimento del Presidente.

ARTICOLO 33 - COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI

Gli amministratori possono ricevere compensi per la loro carica, dietro preventiva deliberazione dell'assemblea dei soci. Agli amministratori, spetta, in ogni caso, il rimborso delle spese sostenute, documentate ai sensi di legge, per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni.

CAPO III

CONTROLLI

ARTICOLO 34 - ORGANI DI CONTROLLO

La società può nominare il collegio sindacale e/o il revisore. La nomina del Collegio sindacale è obbligatoria nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477, nonché quando la società emette strumenti finanziari non partecipativi.

ARTICOLO 35 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi e due supplenti, soci o non soci. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci, con la delibera di nomina del Collegio stesso. Al Collegio Sindacale si applicano le disposizioni delle società per azioni (artt.2397 e ss.).

Il Collegio Sindacale ha i doveri ed i poteri artt. 2403 e 2403/bis cod. civ. (Controllo della Gestione) ed inoltre può esercitare anche le funzioni di Controllo Contabile di cui all'art. 2409 bis, e seguenti del c.c.; in relazione a ciò il Collegio Sindacale dovrà essere integralmente costituito da Revisori Contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia. Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406 e 2407 c.c.

I sindaci durano in carica 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio.

La retribuzione dei sindaci è determinata dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

ARTICOLO 36 -- REVISORE

In alternativa al Collegio Sindacale il controllo contabile della società può essere affidato ad un Revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2399 Cod.Civ.

Il corrispettivo del revisore è determinato dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della delibera di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'assemblea dei soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal Tribunale, sentito l'interessato. Il revisore svolge le funzioni di cui al d.l. 39/2010.

ARTICOLO 37 -- CONTROLLO SULLE SOCIETA' COOPERATIVE

Le società cooperative sono sottoposte alle autorizzazioni, alla vigilanza e agli altri controlli sulla gestione previsti dalle leggi speciali.

ARTICOLO 38 - CONTROLLO DEI SOCI

I soci hanno diritto di esaminare, eventualmente assistiti da un professionista di loro fiducia, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste.

I diritti di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

TITOLO VI

BILANCIO, UTILI E RISTORNI

ARTICOLO 39 - ESERCIZI SOCIALI

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 40 - BILANCIO

Alla chiusura di ciascun esercizio sociale, l'organo amministrativo cura la redazione del bilancio di esercizio e le conseguenti formalità di legge.

Il bilancio deve essere approvato dai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni nel caso di cooperative tenute alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa; in questi casi, l'organo amministrativo deve segnalare, nella relazione sulla gestione, o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata, le ragioni della dilazione.

Gli amministratori e i sindaci, nella relazione sulla gestio-

ne, o nella nota integrativa, devono illustrare, ai sensi dell'art. 2528, comma 5, c.c. le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci e, ai sensi dell'art. 2545 c.c., deve relazionare sui criteri seguiti nella gestione sociale per perseguire lo scopo mutualistico.

ARTICOLO 41 - UTILI

Con la deliberazione dei soci che approva il bilancio, il relativo utile netto è così distribuito:

- almeno il 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
- la percentuale, che attualmente è del 3% (tre per cento), in base all'art. 11 della L. 31 gennaio 1992, n. 59, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- un dividendo ai soci, in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo, rispetto al capitale effettivamente versato;
- un'ulteriore ed eventuale quota di utili può essere destinata alle altre riserve facoltative ed indivisibili eventualmente istituite;
- il rimanente sarà devoluto ad un fondo di riserva straordinaria per scopi mutualistici, o a incremento gratuito del capitale sociale nei limiti di legge.

Le riserve non sono ripartibili fra i soci durante l'esistenza della società.

ARTICOLO 42 - RISTORNI

L'assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intervenuti con gli stessi. A tal fine, l'impianto contabile deve assicurare la separazione, nel bilancio, dei dati relativi all'attività svolta con i soci da quella svolta con i terzi.

La ripartizione dei ristorni a ciascun socio può anche avvenire mediante aumento proporzionale delle rispettive azioni, in deroga a quanto previsto dall'art. 2525 c.c.

I criteri di ripartizione dei ristorni, inoltre, sono determinati da apposito regolamento.

TITOLO VII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE, NORME FINALI

ARTICOLO 43 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società cooperativa si scioglie per le cause di cui ai numeri 1-2-3-5-6 e 7 previste dall'art.2484 c.c., nonché per la perdita del capitale sociale.

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

ARTICOLO 44 - OBBLIGO DI DEVOLUZIONE

In caso di scioglimento della cooperativa l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati, verrà devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, costituiti in base ed ai sensi della legge 59/92.

ARTICOLO 45 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, saranno decise da un Arbitro nominato, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nel cui Circondario ha sede la società.

L'arbitro deciderà entro novanta giorni dalla nomina, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, come arbitro irri- tuale, con dispensa da ogni formalità di procedura ed anche dall'obbligo del deposito del lodo.

Per quanto non previsto, si applicano comunque le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, art. 34 e segg.

ARTICOLO 46 - NORME FINALI E DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto espressamente nel presente sta- tuto, si fa riferimento alle vigenti norme di legge.

F.to: Federico Cornaggia - sigillo

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto di- gitale da originale redatto su supporto analogico (art. 22, D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - art. 68-ter Legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritto dott. **FEDERICO CORNAGGIA**, Notaio in Meda ed iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, me- diante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia redatta su supporto digitale (e trattan- dosi di cooperativa sociale rilasciata in esenzione dall'impo- sta di bollo), è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico, firmato a norma di Legge e conservato nei miei atti.

Ai sensi dell'articolo 22, d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, l'esecu- zione e produzione della presente copia di documento analogico formata su supporto informatico, *"sostituisce quella dell'ori- ginale"*.

Meda, 29 (ventinove) settembre 2021 (duemilaventuno)

(file firmato digitalmente dal notaio Federico Cornaggia)